

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art. 58. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1) Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dalle presenti Direttive;
- b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dalle presenti Direttive;
- c) corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al Servizio alle previsioni delle presenti Direttive;
- d) ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, condizioni igieniche e assenza di barriere architettoniche.

2) Nel caso di Servizi Educativi per la prima Infanzia non strettamente corrispondenti alle tipologie previste dalla Legge Regionale n.76/2000, le prescrizioni contenute nelle presenti Direttive dovranno essere applicate per via analogica, tenendo conto del modello organizzativo del servizio.